

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
 - 5.1 Le partecipazioni societarie
 - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
6. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie

Il Comune di PERNUMIA partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Urbania S.p.a.** con una quota del 0,20%;
2. **Centro Veneto Servizi S.p.a.** con una quota del 1,57%;
3. **Adige Servizi S.r.l.** con una quota del 17,65%;

5.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di PERNUMIA., fa parte

- della Convenzione di servizi con il Comune di Monselice (PD).-

Il comune partecipa ai seguenti Consorzi:

- Consorzio Energia Veneto – CEV / fornitura energia elettrica con una quota dello 0,01%
- Consorzio Bacino Padova Tre /servizio gestione dei rifiuti urbani con una quota dal 2,82%
- Consorzio A.A.T.O. Bacchiglione con una quota del 0,36%

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. URBANIA S.pa.

Urbania S.p.a. : il Comune possiede lo 0,20% delle quote sociali

La Società è stata costituita il 10/06/1998 con durata al 31.12.2040.

La Società Urbana S.p.a. svolge attività di gestione e assunzione di tutte le operazioni relative al recupero e allo sviluppo urbanistico dei territori di competenza della società secondo le indicazioni dei consigli c/li di ogni singolo Comune socio, costruzione.....ecc.

Dall'esame del bilancio di esercizio anno 2013 si evidenzia un risultato di esercizio negativo pari a - € 99.528,00. Gli esercizi 2010 e 2011 sono stati chiusi in perdita. Solamente l'esercizio 2012 riporta un utile pari ad € 15.458,00.-

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Alla luce dei risultati di bilancio e della valutazione di società non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali ne consegue la volontà di questo Comune di avviare la procedura di messa in liquidazione della Società.-

La procedura di liquidazione sarà avviata entro il 31 dicembre 2015.

2. CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.

La società Centro Veneto Servizi S.p.a. è stata costituita con effetto 26/03/2003 a seguito della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi costituita il 26/11/1993. Data termine di Statuto : 31.12.2043.

E' una Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, in house.

L'oggetto della Società è la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)

Il capitale sociale è pari € 200.465,044 rappresentato da numero 200.465.044 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna.

La percentuale di partecipazione del Comune di Pernumia è pari all' 1,57% - azioni 3.154.975,00.-

I dati economico-finanziari rilevati dai bilanci consuntivi riportano un utile di esercizio al 31.12.2013 pari ad € 1.054.749,29 ed un patrimonio netto pari ad € 213.610.383,14.-

Società controllate da C.V.S. S.P.A. :

- 1. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.r.l. Unipersonale

Utile di esercizio bilancio 2014 € 5.593,00

Patrimonio netto € 178.647,00

Società partecipate da C.V.S. S.p.A.

-1. PRONET SRL in liquidazione 15,69%

-2. ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A. 9,97%

-3. ENERCO ENERGIE S.p.A. 9,97%

-4. NE – T BY TELERETE NORDEST SRL 5,98%

-5. VIVERACQUA SCARL 8,72%

01. PRONET S.R.l. in liquidazione: La Società è stata sciolta tramite l'assegnazione ai Soci delle quote possedute in Ne-t Telerete Nordest S.r.l, giusta atto di assegnazione di beni ai Soci – Notaio giorgio Gottardo di Padova –Rep. N. 55.450, racc. n. 16697 del 31/10/2013.-

Si elencano di seguito le politiche di contenimento delle spese già adottate da parte della SOCIETA' CENTRO VENETO SERVIZI:

Politiche di contenimento delle spese di funzionamento

Consiglio di Amministrazione

Le politiche di contenimento della spesa di funzionamento degli organi amministrativi è iniziato già con l'Assemblea del 29.06.2010, in cui sono state rinnovate le cariche sociali prevedendo una riduzione del 10% dei compensi dei Componenti del CDA, allora composto da n. 5 membri.

Con l'Assemblea del 10.07.2013 si è provveduto a ridurre il numero degli Amministratori da 5 a 3. Il Consiglio di Amministrazione è dunque ora composto da tre membri, compreso il Presidente, dei quali due sono dipendenti degli enti locali soci scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Il Presidente non detiene deleghe gestionali dirette, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (*spending review*) e degli artt. 9 e 12 del D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

Nella composizione del CDA è stato altresì rispettato il dettato dell'art. 3 della Legge 12/07/2011 n. 120, cosiddetta "legge sulle quote rosa", che prescrive l'equilibrio tra i generi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2015, i compensi degli amministrazioni sono stati ulteriormente e automaticamente ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014, che apporta le modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07.08.2012; esso infatti stabilisce che, a decorrere dal 01 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

L'attuale compenso risulta pertanto il seguente:

- ☐☐Presidente CVS S.p.A.: € 1.752,00 lordi mensili
- ☐☐Consiglieri CVS S.p.A.: € 855,00 lordi mensili

Collegio Sindacale

Con l'Assemblea del 19.06.2012 è stato nominato il Collegio Sindacale determinando i relativi compensi come segue:

- Presidente: € 10.000,00 lordi annui
- Sindaci effettivi: € 7.500,00 lordi annui

Spese del personale

Il CDA della Società, già nella seduta del 20.07.2012 ha adottato precise Direttive volte al rispetto dei principi generali sul contenimento dei costi del personale creando un blocco per il triennio 2011-2013 delle retribuzioni variabili, pari a quelle del 2010, e prevedendo che i miglioramenti economici possano essere erogati solo a fronte di corrispondenti risparmi di spesa; il tutto in adempimento dell'art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (cd. *spending review*).

Successivamente è intervenuta l'Assemblea Intercomunale di Coordinamento del 18.02.2014, in applicazione di quanto previsto sul punto dalla Legge di Stabilità 2014. Tale normativa prevede che l'ente locale controllante, ovvero gli enti locali collegialmente nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabiliscano modalità e applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. L'assemblea Intercomunale di Coordinamento ha adottato in merito uno

specifico atto di indirizzo, come stabilito dall'art. 18 del D.L. 112/2008, e dall'articolo 1, comma 557, della Legge 147/2013

Risulta da tale deliberazione che CVS potrà procedere alle sole assunzioni previste nel relativo budget approvato dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento degli Enti Locali Soci e dovrà contenere il costo del personale (voce B9 del conto economico del bilancio di esercizio) entro il valore limite previsto nel budget approvato dalla medesima Assemblea, comprensivo dei costi per i trattamenti accessori, sia di natura collettiva che individuale.

La Società CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A. è lo strumento operativo dei Comuni per assicurare la gestione del servizio idrico integrato – acquedotto, fognatura e depurazione-.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria nella Società pur richiamando la Società a rispettare i fini statutari procedendo alle dimissioni delle partecipazioni.

3. ADIGE SERVIZI S.r.l.

La Società Adige Servizi S.r.l., interamente di proprietà di capitale pubblico, è stata costituita il 7 aprile 2008.

Il Comune di Pernumia ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 22 settembre 2011.

Successivamente in data 16.07.2012 con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 17 il Comune di Pernumia ha istituito lo sportello SUAP in forma associata-decentrata ed ha affidato la gestione dell'esercizio delle relative funzioni amministrative alla Società partecipata Adige Servizi S.r.l. con sede legale ed operativa ad Anguillara Veneta (PD).

Attuale composizione societaria e relative percentuali:

Comune	Valore nominale quota	%
Anguillara Veneta	€ 4.644,00	20,72%
Pernumia	€ 3.957,00	17,65%
Pozzonovo	€ 3.678,00	16,41%
San Pietro Viminario	€ 2.957,00	13,19%
Solesino	€ 7.178,00	32,02%
Totale	€ 22.414,00	100,00%

ADIGE SERVIZI S.r.l. svolge le attività di cui all'art. 3 dello statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. C) del T.U.E.L. e qualsiasi altro servizio locale che i soci intendano affidare con apposita convenzione.

La Società non ha assunto partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

RISULTATI D'ESERCIZIO

2011	2012	2013
€ 33.647,46	€ 18.654,00	€ 5.900,85

Il patrimonio netto al 31.12.2013 è pari ad € 118.301,95. Nel 2012 era pari ad € 112.401,10 e nel 2011 era pari ad € 77.260,08-

È intenzione dell'amministrazione mantenere il servizio S.U.A.P. fino al 31 dicembre 2015 e successivamente di cedere la quota societaria o, in alternativa recedere dalla Società.

